



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Letti gli atti e sciogliendo la riserva nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da

1. **Ahmed Islam Mohamed Elmitwalli Elalfi** (HMDSMM94S15Z336D)
 2. **Mansour Abdelhamid Hani Abdelhamid** (MNSBLH81D20Z336F)
 3. **Seria Mohamed Elshobban Elabasiri Mohamed** (SREMMD90C10Z336T)
 4. **Singh Gurdeep** (SNGGDP84M08Z222J)
 5. **Singh Rajinder** (SNGRND74B08Z222B)
 6. **Singh Randhir** (SNGRDH81P16Z222R)
 7. **Singh Sukhwinder** (SNGSHW78P22Z222N)
 8. **Elsherbini Soliman Elmohamadi Soliman** (LSHSMN70R04Z336Q)
 9. **Elmitwally Elsayed Elraesis Farahat** (LMTLYD79M04Z336P)
 10. **Elmoghazi Ahmed Nabil Elsayed Abdelan** (LMGHDN96S20Z336U)
 11. **Elbediwi Ibrahim Hamedin Ibrahim Eldessouki** (LBDBHM90E15Z336G)
 12. **Hamed Elsaid Abouelfetouh Elsh Mahmoud** (HMDMMD95C05Z336H)
 13. **Elbediwi Ahmed Hamdin Ibrahim Eldessouk** (LBDHDH92R16Z336A)
 14. **Elderdah Ashraf Ahmed Elsaid Ali** (LDRSRF81A11Z336O)
 15. **Esehiti Ahmed Samir Mohamed Elmoursi** (LSHHDS89E22Z336J)
- rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati Jacobo Sanchez Codoni (SNCJCB78L18Z131S – jacobosanchezcodoni@brescia.pecavvocati.it) e Matteo Vricella (VRCMTT88B06B157M – matteo.vricella@brescia.pecavvocati.it),

nei confronti di

NATANA.DOC S.P.A. (C.F. 06709100967), con sede in 36100 – Vicenza, Via della Meccanica 1/N, in persona del legale rappresentante, sig.ra Alessia Lucrezia Attanasio, assistita, difesa e rappresentata dall'Avv. Giuliano Previdi (c.f. PRVGLN81E19G535J)

Osserva quanto segue.

1. Il ricorso ex art. 700 c.p.c. è stato promosso al fine di ottenere la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro originariamente occupato presso SEAM Servizi Ambientali s.r.l., e per essa l'odierna resistente NATANA.DOC. E tanto si chiede sul duplice presupposto che quest'ultima sia successore a titolo particolare (ex art. 111 c.p.c., nel rapporto giuridico controverso) della prima, e della illegittimità dei licenziamenti intimati da SEAM, con conseguente transito dell'obbligazione di ripristino in capo a Natana.doc.

La domanda risulta ammissibile in quanto non v'è altro strumento cautelare idoneo ad assicurare la soddisfazione in via d'urgenza degli interessi azionati; risulta evidente il *periculum in mora*, consistente nella perdita del posto di lavoro e conseguentemente della retribuzione, fonte primaria di sostentamento per il lavoratore; risulta altresì fondata in punto di *fumus boni iuris*.

2. Entrambi i presupposti logico-giuridici di cui s'è detto risultano, infatti, definitivamente accertati in altre sedi processuali, e precisamente nella sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna Sez. Lav. N. 631/2021, e nella sentenza resa da questo Tribunale in data 07.12.2021 n. 154/2021.

Appare dunque doverosa, più che legittima, la motivazione del provvedimento giurisdizionale che rinvii *per relationem* all'accertamento dei fatti compiuto nell'altra sede e fissato nella sentenza emessa a conclusione di quel processo, deponendo in tal senso non solo ragioni di economia processuale ma altresì l'esigenza di evitare un contrasto tra decisioni. Per la legittimità della motivazione *per relationem* v. in generale Cass. Sez.Lav. 23922/2020; Cass. 11227/2017 e 17403/2018, secondo cui “*in tema di provvedimenti giudiziari, la motivazione "per relationem" ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento*”. Pressoché *in terminis*, infine, si veda **Cass. 8053/2012**: “*La motivazione della sentenza per relationem è ammissibile, atteso che l'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 69 del 2009, consente di rendere i motivi della decisione attraverso una succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e*

delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento ai precedenti conformi. In particolare, è consentita la motivazione della sentenza mediante rinvio ad un precedente del medesimo ufficio, sempre che, al fine di rendere comunque possibile ed agevole il controllo della motivazione, si dia conto dell'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello oggetto di decisione.”

Le motivazioni dei due provvedimenti citati devono pertanto qui intendersi integralmente richiamate, sicché va ribadita la piena legittimazione passiva dell'odierna resistente, in qualità di successore ex art. III c.p.c. di SEAM, poiché, come soggetto che le è subentrato e come espressamente chiarito dalla Corte felsinea, si vede destinatario degli effetti del giudicato reso nei confronti della dante causa.

Il ricorso merita pertanto integrale accoglimento.

P.Q.M.

Accerta e dichiara, tenuto conto di quanto statuito con sentenza 631/2021 della Corte d'Appello di Bologna, sez. lav. e da Trib. Piacenza 154/2021, la continuazione del rapporto di lavoro dei ricorrenti da Seam servizi ambientali srl a Natana.doc spa; e per l'effetto

Condanna NATANA.DOC all'immediata reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro, con mansioni, inquadramento, orario ed ogni ulteriore condizione contrattuale identici a quelli dagli stessi avuti alle dipendenze di Seam alla data dei licenziamenti illegittimamente intimati; e precisamente nei seguenti livelli d'inquadramento del ccnl

Trasporto Merci, Spedizioni e Logistica:

- Ahmed Islam Mohamed Elmitwalli Elalfi - *livello 5*
- Mansour Abdelhamid Hani Abdelhamid - *livello 4J*
- Seria Mohamed Elshobban Elabasiri Mohamed - *livello 5*
- Singh Gurdeep - *livello 6*
- Singh Rajinder - *livello 5*
- Singh Randhir - *livello 6*
- Singh Sukhwinder - *livello 5*
- Elsherbini Soliman Elmohamadi Soliman - *livello 5*
- Elmitwally Elsayed Elraesis Farahat - *livello 6s*
- Elmoghazi Ahmed Nabil Elsayed Abdelan - *livello 5*
- Elbediwi Ibrahim Hamedin Ibrahim Eldessouki - *livello 5*
- Hamed Elsaid Abouelfetouh Elsh Mahmoud - *livello 5*
- Elbediwi Ahmed Hamdin Ibrahim Eldessouk - *livello 4j*
- Elderdah Ashraf Ahmed Elsaid Ali - *livello 4J*
- Elsehiti Ahmed Samir Mohamed Elmoursi - *livello 5*

Condanna NATANA.DOC al pagamento delle retribuzioni *medio tempore* maturate, dalla data di offerta della prestazione lavorativa,

avvenuta il **28.7.21** sino all'effettiva riammissione in servizio, nella misura della seguente retribuzione globale di fatto:

- Elbediwi € 1.972,22
- Elderdah € 1.919,17
- Elsehiti € 1.823,95
- Ahmed Islam € 1.877,35
- Mansour Abd. € 1.944,71
- Seria Mohamed € 1.877,35
- Singh Gurdeep € 1.726,57
- Singh Rajinder € 1.904,70
- Singh Randhir € 1.726,57
- Singh Sukhwinder € 1.877,35
- Elsherbini Soliman € 1.822,94
- Elmitwally Elsayed € 1.678,27
- Elmoghazi Ahmed € 1.822,94
- Elbediwi Ibrahim € 1.822,94
- Hamed Elsaid € 1.822,94

Condanna NATANA.DOC al pagamento delle spese legali liquidate con sentenza 631/21 App. lav. Bologna, nonché le ulteriori spese di questo giudizio liquidate secondo i parametri del DM 55/2014 in ulteriori Euro **5.000,00 oltre IVA e accessori**, queste e quelle con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Si comunichi.

Piacenza, 18 gennaio 2022

Il Giudice
(dott. Antonino Fazio)